



Prot. n.13521/A.1.a

Siderno, 25/11/2020

Ai Sigg. DOCENTI
All' ALBO/SITO WEB DELL'ISTITUTO
e, p.c. Alla Sig.ra D.S.G.A .

CIRCOLARE N° 43

OGGETTO: DISPONIBILITÀ ORE ECCEDENTI.

Si premette che, a tenore della normativa vigente, **il Dirigente scolastico può attribuire** ai Docenti dell'organico dell'autonomia, che siano in possesso di specifica abilitazione o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo e fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, **le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orari.**

In relazione a ciò, si informano i Sigg. Docenti che, a data odierna, in questo Istituto sono disponibili in organico di fatto, con riferimento alle classi di concorso sotto indicate, i seguenti spezzoni di orario (ore eccedenti in classi collaterali):

ORE RESIDUE DA ASSEGNARE (CORSI DIURNI - RCRI010006)

B017 Laboratori di Scienze e Tecnologie meccaniche **n° 1 ora**

ORE RESIDUE DA ASSEGNARE (CORSI SERALI - RCRI01050G)

A012 Discipline letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di 2^a grado **n° 2 ore**

AA24 Lingua e cultura straniera (Francese) **n° 2 ore**

A026 Matematica **n° 3 ore**

A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche **n° 5 ore**

B012 Laboratori di Scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche **n° 4 ore**

B015 Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche **n° 2 ore**

Le ore eccedenti saranno attribuite secondo la seguente priorità:

1° FASE

Ai Docenti interni, con contratto a tempo indeterminato, **in “esubero”**, con tutte o parte delle ore a disposizione, che siano in possesso di abilitazione corrispondente. In subordine: ai Docenti (sempre se in situazione di “esubero”) in possesso di abilitazione o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina.

2° FASE

Ai Docenti interni (che ne fanno richiesta) **con incarico a tempo determinato** (scad. 30/06 o 31/08), conferito dall'A.T.P., con diritto al completamento cattedra fino a 18 ore settimanali, che



siano in possesso di abilitazione per l'insegnamento cui si riferisce lo spezzone (anche se non coincidente con l'insegnamento relativo al contratto stipulato ad orario ridotto) o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina.

N.B.: in presenza di più richiedenti aventi titolo al completamento dell'orario, si attribuirà la precedenza a quel supplente che, nella graduatoria provinciale relativa all'insegnamento dello spezzone da ricoprire, occupa una migliore posizione, dando la precedenza a coloro che già insegnano sulla stessa classe di concorso.

N.B.: I Docenti supplenti, in tale fase, non hanno il diritto al completamento oltre le 18 ore.

3° FASE

Ai Docenti interni (che ne fanno richiesta) **con contratto a tempo indeterminato**, in possesso di specifica abilitazione o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina, fino al raggiungimento di **massimo 24 ore settimanali**.

N.B.: in presenza di più richiedenti, si attribuirà la precedenza ai Docenti titolari nell'organico d'Istituto, scorrendo la graduatoria interna relativa alla classe di concorso oggetto della nomina ed, in subordine, ai Docenti in assegnazione provvisoria o utilizzazione nella classe di concorso interessata. Quindi a coloro che sono in possesso della relativa abilitazione.

4° FASE

Ai Docenti interni (che ne fanno richiesta) **con contratto a tempo determinato** (scad. 30/06 o 31/08), in possesso di specifica abilitazione o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina, fino al raggiungimento di **massimo 24 ore settimanali**.

N.B.: in presenza di più richiedenti, si attribuirà la precedenza sulla base della migliore posizione nella graduatoria provinciale riferibile alla classe di concorso dell'insegnamento da ricoprire.

Ove residuassero ore disponibili:

5° FASE

Ai Supplenti esterni da nominare dalle corrispondenti graduatorie d'Istituto, trattandosi di posti orario disponibili in organico di fatto per l'intero anno scolastico.

Ricapitolando: ai sensi dell'art. 22 c. 4 della Legge Finanziaria 28.12.2001, n. 448, le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, vengono attribuite, con il loro consenso, ai Docenti in servizio nella scuola, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi (in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina), prioritariamente al Personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente, al Personale con contratto ad orario completo - prima al Personale con contratto a tempo indeterminato, poi al Personale con contratto a tempo determinato - **fino al limite di 24 ore settimanali**, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo (cfr.: Nota MIUR del 10.08.2015, prot. n. 25141).

Si specifica, inoltre, quanto segue:

- l'accettazione delle ore suddette è **possibile se vi è compatibilità oraria** nella scuola di appartenenza e/o con altre scuole ove il Docente presta servizio;
- l'eventuale raggiungimento di n° 24 ore settimanali impedisce la possibilità di vedersi assegnare ore eccedenti di qualsiasi natura, ivi comprese le ore eccedenti per la sostituzione giornaliera di Colleghi assenti;



- nei confronti dei Docenti con orario cattedra di 18 ore, **aventi una o più ore a disposizione**, verranno retribuite solo le ore eccedenti le 18 (es.: cattedra di 17 h. + 1 h. - ore eccedenti da assegnare: 3 h. - ore eccedenti retribuibili: 2 h.);
- in caso di superamento dell'orario d'obbligo (18 h.) **non può essere garantita la fruizione del giorno libero**;
- non potranno essere attribuite ore eccedenti a Docenti che hanno richiesto ed ottenuto di poter lavorare in regime di part - time.

ULTERIORI PRECISAZIONI:

Si reputa opportuno precisare che questo Istituto, in prima istanza, non procederà con l'assegnazione delle ore eccedenti esistenti **nell'organico di un determinato codice-scuola a un Docente in servizio nell'Istituto ma su un organico diverso**. Nella fattispecie, essendo l'organico dei corsi diurni (RCRI010006) distinto da quello dei corsi serali (RCRI01050G), i Docenti interessati e disponibili possono comunque presentare domanda, ma se sono in servizio su un organico diverso da quello in cui esiste lo spezzone orario, prima di assegnare tale spezzone, la Scuola dovrà ricorrere alle graduatorie d'Istituto e a quelle delle scuole viciniori e, soltanto dopo aver esaurito lo scorrimento delle medesime, le richieste dei Docenti interni potranno essere accolte.

Si ribadisce che gli spezzoni da assegnarsi come **ore eccedenti**, con la premessa di cui sopra, possono essere attribuiti a tutti i Docenti in servizio **in possesso di specifica abilitazione** o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina, anche se nell'anno in corso insegnano una disciplina diversa.

Si precisa, infine, che la stipula del contratto per il conferimento delle sopra indicate ore eccedenti è, comunque, subordinata alla conferma, da parte dei superiori Uffici, della effettiva disponibilità e/o del mantenimento in organico di fatto delle medesime ore eccedenti. Così come è comunque causa di risoluzione del suddetto contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, ivi compresa l'ipotesi del venir meno in organico di fatto, per qualsiasi ragione, delle sopra specificate ore eccedenti.

I Docenti in possesso dei requisiti necessari ed interessati al conferimento degli spezzoni/orario sopra specificati sono invitati a produrre apposita **istanza all'indirizzo di posta elettronica della scuola (rcri01006@istruzione.it)**, entro e non oltre le **h. 12,00 di Lunedì 30 Novembre p.v.**

La mancata comunicazione equivale a rinuncia.

Il Dirigente Scolastico
Gaetano Pedullà
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93*